

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL'ATTIVAZIONE DI
UN PUNTO DI PRELIEVO NUOVO O PRECEDENTEMENTE
DISATTIVATO, ALLA DISATTIVAZIONE E ALLA VARIAZIONE DI
POTENZA DI UN PUNTO DI PRELIEVO**

Valido dal 15 settembre 2025

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL'ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO NUOVO O PRECEDENTEMENTE DISATTIVATO, ALLA DISATTIVAZIONE E ALLA VARIAZIONE DI POTENZA DI UN PUNTO DI PRELIEVO.....	1
TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1	4
<i>Definizioni.....</i>	4
Articolo 2.....	4
<i>Oggetto.....</i>	4
TITOLO II	5
GESTIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO NUOVO O PRECEDENTEMENTE DISATTIVATO, DI CUI ALLA TABELLA 5 DEL TIQC.....	5
Articolo 3.....	5
<i>Richiesta di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato</i>	<i>5</i>
Articolo 4.....	5
<i>Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della prestazione di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato</i>	<i>5</i>
Articolo 5.....	6
<i>Aggiornamento del RCU.....</i>	<i>6</i>
TITOLO III.....	6
SWITCHING A SEGUITO DELL'ESITO DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO NUOVO O PRECEDENTEMENTE DISATTIVATO	6
Articolo 6.....	6
<i>Richiesta di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato</i>	<i>6</i>
Articolo 7.....	7
<i>Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della prestazione di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato</i>	<i>7</i>
Articolo 8.....	8
<i>Aggiornamento del RCU.....</i>	<i>8</i>
TITOLO IV	9
GESTIONE DELLA RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO	9
Articolo 9.....	9
<i>Richiesta di disattivazione di un punto di prelievo</i>	<i>9</i>
Articolo 10.....	9
<i>Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della prestazione di disattivazione di un punto di prelievo</i>	<i>9</i>

Articolo 11	10
<i>Aggiornamento del RCU</i>	10
TITOLO V	10
GESTIONE DELLA RICHIESTA DI VARIAZIONE DI POTENZA DI UN PUNTO DI PRELIEVO	10
Articolo 12	10
<i>Richiesta di variazione di potenza di un punto di prelievo</i>	10
Articolo 13	10
<i>Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della variazione di potenza di un punto di prelievo</i>	10
Articolo 14	11
<i>Aggiornamento del RCU</i>	11

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIQC, TIV, al TIMOE, al TIS, all'allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel, all'allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali, mediante il SII, viene gestita la richiesta di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato o alla disattivazione di un punto di prelievo, nonché la variazione della potenza disponibile, nei casi di cui alla Tabella 5 del TIQC, o viene eseguito lo *switching* conseguente all'attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato o alla disattivazione di un punto di prelievo nei casi diversi da quelli di cui alla Tabella 5 del TIQC.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente provvedimento definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
- a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: gestore del SII e imprese distributrici;
 - b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

TITOLO II

GESTIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO NUOVO O PRECEDENTEMENTE DISATTIVATO, DI CUI ALLA TABELLA 5 DEL TIQC

Articolo 3

Richiesta di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato

- 3.1 Ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un nuovo punto di prelievo, o ad un punto di prelievo precedentemente disattivato, nei casi di cui alla Tabella 5 del TIQC, l'utente del trasporto presenta al SII una richiesta di attivazione con riferimento a tale punto, contenente almeno i seguenti elementi informativi:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) le informazioni di cui alla lettera a) dei dati identificativi del cliente finale;
 - c) l'indirizzo in cui è localizzato il punto di prelievo;
 - d) recapito telefonico del cliente;
 - e) la potenza disponibile;
 - f) la potenza impegnata;
 - g) i dati identificativi della controparte commerciale;
 - h) il codice dell'offerta sottoscritta dal cliente.
- 3.2 Il SII, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo, effettua la verifica di ammissibilità sui dati contenuti nella richiesta e, in caso di esito positivo, trasmette la richiesta all'impresa distributrice, ad eccezione delle informazioni di cui alle precedenti lettere g) e h), per l'esecuzione della prestazione, attribuendo un codice pratica SII.
- 3.3 L'impresa distributrice esegue la richiesta di attivazione della fornitura nel rispetto della regolazione vigente in materia, di cui al TIQC.
- 3.4 L'impresa distributrice adempie agli obblighi di cui all'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel.

Articolo 4

Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della prestazione di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato

- 4.1 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare al SII l'esito dell'esecuzione della prestazione di attivazione della fornitura, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dall'esecuzione della prestazione.

- 4.2 La comunicazione di cui al comma 4.1 deve riportare almeno i seguenti elementi informativi:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) l'utente del trasporto richiedente;
 - c) la tipologia di prestazione eseguita;
 - d) la potenza disponibile;
 - e) il codice ATECO;
 - f) il codice pratica SII;
 - g) la data di esecuzione della richiesta;
 - h) il codice ISTAT del Comune in cui è ubicato il punto di prelievo (solo in caso di punto di prelievo nuovo).
- 4.3 Il SII, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di cui al precedente comma 4.1, trasmette l'esito all'utente del trasporto richiedente.

Articolo 5

Aggiornamento del RCU

- 5.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.1, il SII aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione stessa e ne da notifica all'utente del trasporto, all'impresa distributrice e alla controparte commerciale.

TITOLO III

SWITCHING A SEGUITO DELL'ESITO DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO NUOVO O PRECEDENTEMENTE DISATTIVATO

Articolo 6

Richiesta di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato

- 6.1 Ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un nuovo punto di prelievo, o ad un punto di prelievo precedentemente disattivato, l'utente del dispacciamento presenta all'impresa distributrice una richiesta di attivazione con riferimento a tale punto, contenente almeno i seguenti elementi informativi:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo (qualora non noto è possibile indicare il codice rilevabile dal misuratore, specificando la tipologia di tale codice);
 - b) le informazioni di cui alla lettera a) dei dati identificativi del cliente finale;

- c) l'indirizzo in cui è localizzato il punto di prelievo.
- 6.2 L'impresa distributrice esegue la richiesta di attivazione della fornitura, nel rispetto della regolazione vigente in materia.
- 6.3 L'impresa distributrice adempie agli obblighi di cui all'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel.

Articolo 7

Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della prestazione di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato

- 7.1 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare al SII l'esito dell'esecuzione delle prestazioni di attivazione della fornitura ai sensi del TIQC.
- 7.2 La comunicazione di cui al comma 7.1 deve essere effettuata entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione della prestazione.
- 7.3 La comunicazione di cui al comma 7.1 deve riportare almeno i seguenti elementi informativi:

- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
- b) le informazioni di cui alla lettera a) dei i dati identificativi del cliente finale;
- c) l'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela richiedente;
- d) la tipologia di prestazione eseguita;
- e) il codice ATECO;
- f) il codice pratica della prestazione assegnato dall'impresa distributrice;
- g) la data di esecuzione della richiesta
- h) il codice ISTAT del Comune in cui è ubicato il punto di prelievo (solo in caso di punto di prelievo nuovo).

Articolo 8

Aggiornamento del RCU

- 8.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7.1, il SII aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione stessa.

TITOLO IV

GESTIONE DELLA RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO

Articolo 9

Richiesta di disattivazione di un punto di prelievo

- 9.1 La controparte commerciale presenta al SII una richiesta di disattivazione con riferimento a un punto di prelievo, contenente almeno i seguenti elementi informativi:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) le informazioni di cui alla lettera a) dei dati identificativi del cliente finale;
 - c) recapito telefonico del cliente (se disponibile);
- 9.2 Il SII, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo, effettua la verifica di ammissibilità sui dati contenuti nella richiesta e, in caso di esito positivo, trasmette la richiesta all'utente del trasporto per opportuna informazione e all'impresa distributrice per l'esecuzione della prestazione, attribuendo un codice pratica SII.
- 9.3 L'impresa distributrice esegue la richiesta di attivazione della fornitura nel rispetto della regolazione vigente in materia, di cui al TIQC.
- 9.4 L'impresa distributrice adempie agli obblighi di cui all'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel.

Articolo 10

Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della prestazione di disattivazione di un punto di prelievo

- 10.1 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare al SII l'esito della disattivazione della fornitura, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dall'esecuzione della prestazione.
- 10.2 La comunicazione di cui al precedente comma 10.1 deve riportare almeno i seguenti elementi informativi:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) la tipologia di prestazione eseguita;
 - c) il codice pratica SII;
 - d) la data di esecuzione della richiesta.
- 10.3 Il SII, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di cui al precedente comma 4.1, trasmette l'esito alla controparte commerciale richiedente e all'utente del trasporto interessato.

Articolo 11

Aggiornamento del RCU

- 11.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 10.1, il SII aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione stessa.

TITOLO V

GESTIONE DELLA RICHIESTA DI VARIAZIONE DI POTENZA DI UN PUNTO DI PRELIEVO

Articolo 12

Richiesta di variazione di potenza di un punto di prelievo

- 12.1 La controparte commerciale presenta al SII una richiesta di aumento o diminuzione di potenza con riferimento a un punto di prelievo, contenente almeno i seguenti elementi informativi:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) le informazioni di cui alla lettera a) dei dati identificativi del cliente finale;
 - c) potenza disponibile;
 - d) potenza impegnata;
- 12.2 Il SII, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo, effettua la verifica di ammissibilità sui dati contenuti nella richiesta e, in caso di esito positivo, trasmette la richiesta all'utente del trasporto per opportuna informazione e all'impresa distributrice per l'esecuzione della prestazione, attribuendo un codice pratica SII.
- 12.3 L'impresa distributrice esegue la richiesta di aumento o diminuzione della potenza della fornitura nel rispetto della regolazione vigente in materia, di cui al TIQC.

Articolo 13

Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della variazione di potenza di un punto di prelievo

- 13.1 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare al SII l'esito della variazione di potenza disponibile del punto di prelievo, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dall'esecuzione della prestazione.
- 13.2 La comunicazione di cui al precedente comma 13.1 deve riportare almeno i seguenti elementi informativi:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) la tipologia di prestazione eseguita;

- c) il codice pratica SII;
- d) la data di esecuzione della richiesta.

13.3 Il SII, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di cui al precedente comma 13.1, trasmette l'esito alla controparte commerciale richiedente e all'utente del trasporto interessato.

Articolo 14

Aggiornamento del RCU

14.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 13.1, il SII aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione stessa.